



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 13/11/2025

Sommario:

LUTTO AL BRACCIO E MINUTO DI RACCOGLIMENTO	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 171 DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
SEGRETERIA	2
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"	2
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026	3
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026	3
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2025/2026	4
SVINCOLI ART. 109	4
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE	5
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5	6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
SEGRETERIA	7
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5	7
TORNEI AUTORIZZATI	7
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI	8
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CLUB	8
CORSI GRASSROOTS LEVEL E PER DIRIGENTI	13
INCONTRI INFORMATIVI	13
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	14
SEGRETERIA	14
INCONTRI INFORMATIVI ON LINE – GIOCHI DI FUTSAL PER L'ATTIVITÀ DI BASE DI CALCIO	14
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI	14
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	15
NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE 338 / 4763545	15
CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROVINCIALE - TRIESTE	15
CONTATTI SOCIETÀ - AGGIORNAMENTO	15
RITIRO CARTELLINI	15
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	16
RISULTATI GARE	18
GIUSTIZIA SPORTIVA	21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	21
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	27
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	27

LUTTO AL BRACCIO E MINUTO DI RACCOGLIMENTO

A seguito del tragico episodio di cronaca accaduto ieri, Mercoledì 12 Novembre a Muggia (Trieste), si dispone, in memoria del giovane calciatore Giovanni, di indossare la fascia di lutto al braccio e di effettuare un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di **tutti i Campionati Dilettantistici e Giovanili (esclusa l'Attività di Base)** organizzati dallo scrivente **Comitato Regionale e dalle Delegazioni**, in programma Sabato 15 e Domenica 16 Novembre 2025, compresi eventuali anticipi e posticipi.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 171 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 171 della L.N.D. dd. 10/11/2025, inerente "Gara di Andata Spareggio Regions' Cup".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 15/11/2025 ore 14.30**

12^ Giornata ECCELLENZA

PRO FAGAGNA - RIVE D'ARCANO FLAIBANO **(ore 15:30 su accordo)**

PROMOZIONE

FIUMICELLO 2004 - SISTIANA SESLJAN

8^ Giornata

1^ CATEGORIA A

UNIONE SMT CALCIO - TAGLIAMENTO **(ore 15:00 su accordo)**

1^ CATEGORIA B

GIORGIONERI SAVORGNANO - GEMONESE

RIVIGNANO - UNION 91 **(ore 16:30 su accordo)**

1^ CATEGORIA C

CORMONESE - AZZURRA **(ore 15:00 su accordo)**

segue Il Sabato del Nostro Calcio

Inoltre, di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 22/11/2025 ore 14.30:**

**13^ Giornata
ECCELLENZA**

SANVITESE - NUOVO PORDENONE 2024
FIUME VENETO BANNIA - JUVENTINA S.ANDREA (d'autorità)
FORUM JULII CALCIO - CHIONS (d'autorità)
POLISPORTIVA TAMAI - POL. CODROIPO (d'autorità)

PROMOZIONE

CALCIO TEOR - BUJESE CALCIO
CALCIO MANIAGO VAJONT - FIUMICELLO 2004 (d'autorità)
CORVA CALCIO - SEVEGLIANO FAUGLIS (d'autorità)
OL3 - DEPORTIVO JUNIOR (d'autorità)
PRO CERVIGNANO RUDA - CASARSA (d'autorità)
SISTIANA SESLJAN - CORNO CALCIO 1929 (d'autorità)
TRICESIMO CALCIO - AZZURRA PREMARIACCO (d'autorità)
UNION MARTIGNACCO - CALCIO AVIANO (ore 15:30 su accordo)

9^ Giornata

1^ CATEGORIA A

VIGONOVO - VIRTUS ROVEREDO

1^ CATEGORIA B

RISANESE - ANCONA LUMIGNACCO

1^ CATEGORIA C

TURRIACO 1922 - RONCHI CALCIO

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornato delle gare delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

A: 26/11/2025 ORE 20.00

CHIONS – SANVITESE **Via Verdi, Fiume Veneto**
JUVENTINA S.ANDREA – POL. TAMAI

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornato delle gare delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

A: 26/11/2025 ORE 20.00

BUJESE CALCIO – PRO CERVIGNANO RUDA
CORNO CALCIO 1929 – TRICESIMO CALCIO
DEPORTIVO JUNIOR – CORVA CALCIO

A: 26/11/2025 ORE 20.30 (su accordo)

CALCIO AVIANO – FIUMICELLO 2004

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2025/2026

Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei QUARTI DI FINALE si sono qualificate per le SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto le società:

C.5 PALMANOVA, UNION MARTIGNACCO, C5 MANZANO BRN 1988 e AQUILA REALE 2004

Di seguito pubblichiamo il tabellone aggiornato della FASE FINALE:

SEMIFINALE Da definire	FINALE Da definire
Gara 05 C.5 PALMANOVA UNION MARTIGNACCO	Gara 07 Vincente gara 05 Vincente gara 06
Gara 06 C5 MANZANO BRN 1988 AQUILA REALE 2004	

SEMIFINALI

Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gara secca sul campo su campo che sarà individuato dallo scrivente C.R.

Tutte le gare si disputeranno con due tempi effettivi di 20'.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 5' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.141.256	CRICO TOMMASO	05.06.2005	A.C. CORVA
2.497.589	VICENZI FRANCESCO	27.09.2007	POL TAMAI ASD
6.557.563	MSATFI AYOUB	26.02.1999	ASD MARIANO

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE

Su indicazione della Selezionatrice Regionale, Sig.ra Annalia PLET in preparazione al TDR le sottoindicate calciatrici sono convocate per il **giorno LUNEDI' 17 NOVEMBRE 2025 entro le ore 14.45 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (Terreno erba artificiale).

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Copia del Documento d'Identità personale
- Dichiarazione liberatoria per atleti **minorenni**
scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative>
- Modulo "Dati giocatori"
scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R al seguente link
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/rappresentative>

Le stesse dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. munite di **Parastinchi obbligatori**. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo:

ALTO LIVENZA ACADEMY	Buccino Federica, Perin Veronica
CENTRO SEDIA NATISONE	Bigolin Iole, Bonanni Eleonora, Cafarelli Sara, Castiglia Marcela, Liut Caterina, Lorenzini Gaia, Narduzzi Maria Grazia, Zangirolami Lucrezia
NUOVO PORDENONE 2024	Anzellotti Martina, Cecco Aurora
SACILESE	Costantini Irene, Da Soller Vittoria, Kocina Milena, Molaro Giada
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Castelli Marta, Dobetti Solange, Mitropoulos Elettra, Piciullo Giada, Ruberti Rossella, Speranza Roberta
COMUNALE TAVAGNACCO	De Marsico Francesca, Desiati Elisabetta, Di Gregorio Chiara, Ferrarello Chiara, Moriconi Eleonora

In caso di indisponibilità e/o infortunio delle calciatrici convocate, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it o telefonicamente al numero 3338711607 motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Alessandro DONATO in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 19 NOVEMBRE 2025** entro le ore 20.00 presso il Palazzetto dello Sport di Manzano – Via Olivo.

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- Copia del Documento d'Identità personale
- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)
- Dichiarazione liberatoria per atleti **minorenni** (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di ***Parastinchi obbligatori***. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

AQUILEIA	De Stefano Ernesto, Merlin Gabriele
CALCETTO CLARK UDINE	Driza Ferik
C5 MANZANO BRN 1988	Polimeni Cristian, Saro Cristian
C.5 PALMANOVA	Gashi Andi, Sestili Francesco
PASIANO C5	Abis Juan Marco Emmanuel, Zoccolan Matteo
UDINE CITY FUTBOL SALA	Baiutti Zaccaria, Veriga Catalin, Tullio Davide, Zanmarchi Francesco, Zoratti Luis Maria

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@Ind.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Marco CASARSA in preparazione al prossimo TDR 2026, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2025 entro le ore 19.50 presso la Palestra "Vallenoncello" di Pordenone – Via Valle, 10.**

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO INDICATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- Copia del Documento d'Identità personale
- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)
- Dichiarazione liberatoria per atleti **minorenni** (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di ***Parastinchi obbligatori.*** - ***Il C. R. fornirà il materiale sportivo***

C.5 PALMANOVA	Canovic Inas, Canovic Daris
MACCAN PRATA C5	Khalil Adam, Moia Luca Vanzo
NEW TEAM LIGNANO C5	Miolo Stefano, Piccoli Christofer, Scaini Lorenzo
PASIANO C5	Koni Andi, Zoccolan Marco
PORDENONE	Dal Moro Federico, Di Bon Leonardo, Fracas Davide, Masala Andrea, Sartori Luca, Tiba Nicola
UDINE CITY FUTBOL SALA	Orgnacco Enrico

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Organizzato da:
Nextgen GO!2025 Under 15	Under 15	Internazionale	19/11/25	25/01/26	C.R. FVG
Nextgen GO!2025 Under 14	Under 14	Internazionale	19/11/25	25/01/26	C.R. FVG

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di svincolo del tesseramento presentate dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

MULA LEONEL	23.07.2012	S.FRANCESCO	matr. 4.384.960
QELEPOSHI ALVIN	06.08.2010	SACILESE	matr. 3.882.218
SARR IBRAHIMA OUMAR	14.10.2009	ARIS S.POLO CALCIO	matr. 2.840.882
DE MARCHI MICHELE	03.01.2011	SANVITESE	matr. 2.838.575
RICCIO LUCA	15.04.2012	S.QUIRINO	matr. 3.958.166

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

RICHIEDA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CLUB

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo [QUI](#)) e dal Comunicato Ufficiale n.18 “Sistema di qualità dei club giovanili” (scaricalo [QUI](#)) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#) e successivi ([CU FVG n.19 del 16/9/2025](#)), le **Dichiarazione di Impegno** andavano inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Settembre 2025 con le modalità previste nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#), pag. 11.

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo [QUI](#)) e dal Comunicato Ufficiale n.18 “Sistema di qualità dei club giovanili” (scaricalo [QUI](#)) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel [CU FVG n.16 del 9/9/2025](#) e successivi ([CU FVG n.19 del 16/9/2025](#)), **tutte le Società di 1° e 2° che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi):

- dovranno presentare il **Modulo/Modello di presentazione della società** (allegato n. 2 del CU SGS n.36 – clicca [QUI](#))

Con CU SGS n.34 (clicca [QUI](#)) del 4 ottobre 2025 e con CU SGS n.36 del 9 ottobre 2025 (clicca [QUI](#)), il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC definisce alcuni chiarimenti, tra cui le nuove scadenze perentorie (vedasi anche CU FVG n.34 del 24/10/2025 – clicca [QUI](#)).

La scadenza perentoria per l'invio del Modulo di Presentazione (per i Club di 1 e 2 Livello) è entro e non oltre il 15 novembre 2025, come da CU SGS n.34

Per i club di 3° e 4° livello, in sostituzione del Modulo di Presentazione, va compilato il FORM (allegato n.1 al CU SGS n.36 del 9/10/2025 – clicca [QUI](#))

La scadenza perentoria per l'invio del FORM (per i club di 3 e 4 livello) è entro e non oltre il 15 novembre 2025, come da CU SGS n.34

(L'inosservanza dei suddetti termini nel deposito del “Modulo di Presentazione del Club” costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un’ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.)

Ad integrazione della nota pubblicata nel CU FVG n. 24 del 25/9/2025, sul CU FVG n.26 del 2/10/2025 e successive, con la presente si evidenzia che **alla data del 12/11/2025** i club in elenco hanno presentato:

- 1) la *Dichiarazione di Impegno* ed
- 2) il *Modulo di Presentazione (club di 1 e 2 livello) o FORM (club di 3 livello) (in grassetto)*

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 1° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione Gorizia

ATLAS FOOTBALL ACADEMY ASD
ASD AQUILEIA
ASD AUDAX SANROCCHESI
ASD BISIACA ROMANA
ASD CALCIO PIERIS 1925
ASD CALCIO RUDA
ASD FALCON GIRLS ACADEMY
ASD ISM GRADISCA
ASD JUVENTINA ASD
ASD GRADESE CALCIO
ASD PRO ROMANS 1921
ASD RONCHI CALCIO
ASD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TORRE TC
ASD TORVISCOSA
ASD TURRIACO 1922
US AZZURRA

Delegazione di Tolmezzo

ASD CALCIO SAPPADA
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD SAN PIETRO
ASD VELOX PAULARO

Delegazione di Trieste

ASD CAMPANELLE
ASD C.G.S.
ASD CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
ASD DOMIO CALCIO
ASD MLADOST
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCINI CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD AŠD SISTIANA SESLJAN
SS SAN GIOVANNI ASD

Delegazione Pordenone

ADUS SPILIMBERGO
ASD CAVOLANO CALCIO
APDC CHIONS
ASD AC CORVA
ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
AC CORDENONESE3S ASD
ASD FESTA IN PIASSA
GSD FIDES
ASD G.S. CONDOR
ASD MANIAGO
ASD PORDENONE CALCIO A 5
ASD PRATA CALCIO
ASD PRAVIS 1971
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SACILESE
ASD SAN FRANCESCO
USD SAN QUIRINO
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD TIEZZO 1954
ASD TORRE
ASD UNITED PORCIA
ASD UNION PASIANO
ASD UNIONE SMT CALCIO
ASD USVAS
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA
MACCAN PRATA C5 ASD aRL

Delegazione Udine

ASD ACADEMY ANCONA	ASD PALMARKET PAGNACCO
ASD AMICI DELLO SPORT	POLISPORTIVA CODROIPO A.S.D.
ASD ANCONA LUMIGNACCO	ASD PORPETTO
ASD ARTENIESE	ASD PRO CERVIGNANO
ASD AZZURRA PREMARIACCO	ASD RANGERS
ASD BRIAN LIGNANO CALCIO	ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD BUJESE CALCIO	ASD RIVIGNANO
ASD CALCIO TEOR	ASD RIVOLTO
ASD CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE	ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD COMETAZZURRA	ASD SAN GOTTARDO
ASD COMUNALE POCENIA	ASD SEDEGLIANO
ASD CORNO CALCIO 1929	ASD SERENISSIMA PRADAMANO
ASD CUSSIGNACCO CALCIO	ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD DE AGOSTINI ACADEMY	ASD TARENTINA
ASD DEPORTIVO JUNIOR	ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD FORUM JULII CALCIO	ASD TORREANESE
ASD FULGOR	ASD TRICESIMO CALCIO
ASD GEMONESE	ASD UNION'91
ASD GRIGIONERI SAVORGNANO	ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD GS CHIAVRIS	ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD MAJANESE	ASD UP REANESE
ASD MOIMACCO	ASD VALNATISONE CALCIO
ASD MORUZZO	ASD VARMESE
ASD NIMIS	SSD MANZANESE CALCIO A RL
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY	UPC TAVAGNACCO ASD
ASD OL3	US PALAZZOLO ASD

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 2° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione di Gorizia

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

Delegazione di Tolmezzo

ASD CAVAZZO

Delegazione Trieste

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA (aggiornare utilizzando il nuovo Modulo di Presentazione – CU SGS n.36)
SANT'IGNAZIO SSD ARL

Delegazione Pordenone

ASD AC VIRTUS ROVEREDO (aggiornare utilizzando il nuovo Modulo di Presentazione – CU SGS n.36)
ASD ALTO LIVENZA ACADEMY
ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD LIVENTINA SAN ODORICO
ASD NUOVA VILLANOVA FOOTBALL CLUB
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO

Delegazione di Udine

ASD BUTTRIO CALCIO
ASD MAGNANO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
ASD SANTAMARIA
ASD UDINE CITY FUTBOL SALA
ASD US PRO FAGAGNA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 3° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

CLUB	PROGETTO PRESCELTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL 3° LIVELLO
<u>Delegazione di Pordenone</u>	
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA	Sviluppo Programma AST
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD	Sviluppo Programma AST
ASD POLISPORTIVA TAMAI	Sviluppo Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile
<u>Delegazione di Trieste</u>	
ASD SAN LUIGI CALCIO	Accordo con Istituto Scolastico
<u>Delegazione di Udine</u>	
ASD UNION MARTIGNACCO	Sviluppo Programma AST
DONATELLO CALCIO SSD a RL	Sviluppo Programma AST
CJARLINS MUZANE SSD A RL	Sviluppo Programma AST
SS SANGIORGINA	Accordo con Istituto Scolastico

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 4° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

UDINESE CALCIO SPA

NB: in grassetto, negli elenchi sopra, si certifica la regolare ricezione del *Modulo di Presentazione* (per i club di 1 e 2 livello) o del *FORM* (per i club di 3 e 4 livello), non la correttezza dei contenuti (che rimane una responsabilità del Club).

MODULO DI CENSIMENTO ON LINE

Alla luce dei CU SGS n.34 del 4/10/2025 e n. 36 del 9/10/2025, come già anticipato sui CU FVG n. 30 del 14/10/2025 e n.34 del 24/10/2025:

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* dovrà essere compilato **ENTRO e non oltre il termine perentorio del 15 novembre 2025** per i club di 2, 3 e 4 Livello.

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* dovrà essere compilato **ENTRO e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2025** per i club di 1 Livello.

L'inosservanza dei suddetti termini per la registrazione della società nel "Censimento SGS OnLine" e nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Le Dichiarazione di Impegno vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 1° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTB77GMAibJO3aiLaLOFXj8mIRzAr8Jm1BtTpxw2oVvCrX0Q/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 2° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdARW5cZtqg5vjAe6DQArWn6Nu4l7kdqMwfmWvU5jM4823o3g/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 3° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKwZRJmInkLspFEg0Wbr6tzQTYFIL2M4yUxngQ7lPrI2QcwQ/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

I Moduli di Presentazione del Club e gli ulteriori documenti (questi ultimi solo per i Club di 2 e 3 Livello) vanno inviati esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 1° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBx91gDaVyPs4MQlvXxl47pfCLnFfD1wtKXYN2ktn2iB-0A/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 2° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyvS7BtwNZhEp7PTy23Te8o4TFyhZMgII0BLuU6t444JZ5Q/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Il Modulo di Presentazione/FORM per essere riconosciuti Club di 3° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWKNIW9CXDQbld4TBMpUyAUso8ewZL016WcTqdqN2gAgaw/viewform?usp=sharing&oid=109335141286191792988>

Per eventuali informazioni relative agli elenchi di cui sopra, scrivere **esclusivamente** a: fruliveneziagiulia.sgs@figc.it

CORSI GRASSROOTS LEVEL E PER DIRIGENTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza due corsi informativi rivolti Dirigenti che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Società affiliate alla FIGC.

I corsi, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avranno la durata complessiva di n° 18 ore.

I Corsi si svolgeranno con MODALITA' MISTA (ovvero sia con lezioni on line sia con lezioni in presenza) e avranno luogo presso:

- 1) **CORSO PROVINCIA DI TRIESTE**: c/o Sala Olimpia – Stadio Rocco, via dei Macelli n.5, come da calendario alla fine dell'allegato bando. Il Corso avrà inizio il giorno **venerdì 12 dicembre 2025** alle ore 18.00. Il termine del corso è previsto il giorno giovedì 29 gennaio 2026;
- 2) **CORSO PROVINCIA DI UDINE**: c/o il Campo Sportivo dell'ASD Rangers di via della Roggia n.81, come da calendario alla fine dell'allegato bando. Il Corso avrà inizio il giorno giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18.0. Il termine del corso è previsto il giorno mercoledì 28 gennaio 2026.

Per entrambi i corsi, **la scadenza della pre-iscrizione è il 22 novembre 2025.**

Si allegano i due bandi per i relativi dettagli.

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2025-2026, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

A.S.D. FIUMICELLO 2004

Titolo: DALL'AUTOARBITRAGGIO AL DIRETTORE DI GARA

Data: Martedì 11 novembre 2025 - ore 18.00

Luogo: Campo Sportivo, Via Verdi – Fiumicello (UD)

Relatori: Flavio Pompeo Cifù, Sezione A.I.A. Basso Friuli

A.S.D. SPAL CORDOVADO

Titolo: L'ARTE DI COMUNICARE IN CAMPO ... E NON SOLO!

Data: Lunedì 17 novembre 2025 - ore 20.00

Luogo: Oratorio di S. Agnese, via S. Agnese 30 – Roraipiccolo di Porcia (PN)

Relatori: Dott.ssa Elisa Petrello, Psicologa e Collaboratrice Settore Giovanile Scolastico (SGS) FVG

A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA

Titolo: LE CARATTERISTICHE DEL GIOCATORE FUTURO: PRESUPPOSTI E METODOLOGIA DI ALLENAMENTO

Data: Giovedì 20 novembre 2025 - ore 20.00

Luogo: Oratorio SS. Redentore, viale dello Sport 8 – Fontanafredda (PN)

Relatori: Lorenzo Ravagnolo, Allenatore UEFA C, Responsabile Tecnico Area di Sviluppo Territoriale (AST) Settore Giovanile e Scolastico SGS di Pordenone

A.S.D. UNION MARTIGNACCO

Titolo: NOVITA' REGOLAMENTARI E SANZIONI DISCIPLINARI

Data: Mercoledì 26 novembre 2025 - ore 19.00

Luogo: Sala Caduti di Nassiriyah, via Delser 33 – Martignacco (UD)

Relatore: Rappresentanti A.I.A. Udine

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

INCONTRI INFORMATIVI ON LINE – GIOCHI DI FUTSAL PER L'ATTIVITÀ DI BASE DI CALCIO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile Scolastico promuove 3 giornate di informazione on-line per tutti i tecnici dell'Attività di Base delle Società di calcio e di calcio a 5 della regione.

Gli incontri, della durata di circa 45' ciascuno, hanno l'obiettivo di fornire proposte pratiche mutate dal futsal (Calcio a 5) che possano essere utilizzate dai tecnici per favorire la variabilità delle rispettive attività.

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Meet

Il relatore di tutti gli incontri sarà Andrea Sabalino (Allenatore di C5 di Primo Livello e Allenatore UEFA B)

Di seguito il calendario degli incontri e i relativi link:

Martedì 18 novembre alle ore 18.30 - link: <https://meet.google.com/gfo-nbru-vkh>

Giovedì 20 novembre alle ore 18.30 - link: <https://meet.google.com/wre-raxo-kmp>

Mercoledì 26 novembre alle ore 18.30 - link: <https://meet.google.com/dmc-vjgk-fva>

Sono invitati a partecipare i Tecnici dell'Attività di Base della regione, i dirigenti e tutti gli interessati.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito il nominativo della calciatrice alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
REVELO HURTADO LINDSAY VIOLET	Pulcini Misti (nati nel 2015 - 2016)	27/05/2013	S. GIUSTO FOOTBALL ACADEMY

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE
338 / 4763545

Si invitano tutte le società a contattare il PRONTO A.I.A. nel caso in cui, a **45 MINUTI** dall'inizio della gara, l'arbitro non fosse ancora pervenuto nell'impianto di gioco.

CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROVINCIALE - TRIESTE

Si pubblica di seguito la classifica del Campionato Provinciale Giovanissimi U14 di Trieste, al termine del girone di andata:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. - TRIESTE

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO	21	7	7	0	0	43	5	38	0
A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY	16	7	5	1	1	47	9	38	0
POL. OPICINA	15	7	5	0	2	24	8	16	0
A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO	12	7	4	0	3	27	17	10	0
A.S.D. MUGGIA 1967	10	7	3	1	3	25	9	16	0
A.S.D. S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	6	7	2	0	5	12	40	-28	0
S.S. SAN GIOVANNI A.S.D.	3	7	1	0	6	9	45	-36	0
A.S.D. ROIANESE	0	7	0	0	7	1	55	-54	0

Eventuali discordanze nella classifica sopra riportata (punteggio, gol fatti e subiti, etc.) dovranno essere comunicate per iscritto entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

CONTATTI SOCIETÀ - AGGIORNAMENTO

Pubblichiamo in allegato un aggiornamento della scheda contatti (rif. San Giovanni e Sant Andrea San Vito).

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

BREG
CAMPANELLE
COSTALUNGA
DOMIO
MUGGIA 1967
N.K. KRAS REPEN
NUOVO SONCINI CALCIO
OPICINA
PRO-SECCO PRIMORJE
ROIANESE
SAN LUIGI CALCIO
SISTIANA SESLJAN
VESNA
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orario Di Giuoco

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

Si ricorda che la società A.S.D. **DOMIO** disputerà tutte le gare interne del Campionato Giovanissimi U15 **alle ore 11:00** (campo invariato)

Variazioni Gare

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2025	8 A	FARRA CALCIO	BISIACA ROMANA	16/11/2025	15:30	14:30	
15/11/2025	8 A	I.S.M. GRADISCA	VESNA	16/11/2025	18:00	14:30	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2025	8 A	PRO GORIZIA	TRIESTE VICTORY ACADEMY		15:00	10:30	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/11/2025	6 A	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	CAMPANELLE	02/11/2025	18:40	09:30	CAMPANELLE - COMUNALE TRIESTE VIA CAMPANELLE 300
22/11/2025	9 A	BISIACA ROMANA	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	23/11/2025	16:00	10:00	
25/11/2025	8 A	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	U.FINCANTIERI MONFALCONE	16/11/2025	17:30	09:30	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2025	1 R	MUGGIA 1967	OPICINA		09:00	10:30	ZACCARIA COMUNALE MUGGIA VIA DEI MULINI 15/A
26/11/2025	3 R	MUGGIA 1967	SAN GIOVANNI A.S.D.		18:30	10:30	
26/11/2025	3 R	ROIANESE	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY		17:00	12:15	
26/11/2025	3 R	SAN LUIGI CALCIO	OPICINA		17:30	09:30	
27/11/2025	3 R	TRIESTE VICTORY ACADEMY	SANT ANDREA SAN VITO	26/11/2025	16:00	10:30	
30/11/2025	4 R	SANT ANDREA SAN VITO	SAN LUIGI CALCIO		17:30	09:00	

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/11/2025	5 A	OPICINA SQ.B	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	08/11/2025	17:30	14:00	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2025	7 A	OPICINA SQ.C	SAN GIOVANNI A.S.D.		11:00	14:00	
22/11/2025	7 A	OPICINA SQ.D	ROIANESE		15:30	16:30	
13/12/2025	4 A	VESNA Bianchi	OPICINA SQ.D	01/11/2025	17:00	17:30	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2025	1 A	SANT ANDREA SAN VITO Blu	SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	11/10/2025	14:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/11/2025	1 A	DOMIO Verdi	SANT IGNAZIO	11/10/2025	17:30	15:45	
24/11/2025	5 A	VESNA Blu	SANT IGNAZIO	08/11/2025	17:30	15:30	

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2025	6 A	OPICINA	SAN LUIGI CALCIO SQ.B	15/11/2025	18:00	10:00	
29/11/2025	1 A	ROIANESE	SAN LUIGI CALCIO	11/10/2025			DA COMUNICARE
06/12/2025	3 A	ROIANESE	DOMIO Neri	25/10/2025			DA COMUNICARE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/11/2025	6 A	ZARJA A.S.D.	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	15/11/2025	18:15	14:00	
29/11/2025	1 A	SAN GIOVANNI A.S.D.	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	11/10/2025	15:00		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2025	6 A	ROIANESE SQ.B	SANT IGNAZIO GialloBlu	15/11/2025	18:30	17:00	VILLA ARA TRIESTE VIA MONTE CENGIO 2
13/12/2025	3 A	SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	ROIANESE SQ.B	25/10/2025	15:00	16:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2025	6 A	DOMIO Verdi	SANT ANDREA SAN VITO Nero	15/11/2025	17:00	14:00	

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RAGGRUPPAMENTO A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/2025	2 A	SAN LUIGI CALCIO	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	18/10/2025	16:45	14:45	DON DARIO COMUNALE TRIESTE VIA UMAGO 5
DA DEST	1 A	SAN LUIGI CALCIO SQ.B	SAN LUIGI CALCIO	11/10/2025			

RAGGRUPPAMENTO B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2025	2 A	DOMIO Bianchi	CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	18/10/2025	16:45	16:00	DON DARIO COMUNALE TRIESTE VIA UMAGO 5

RAGGRUPPAMENTO C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/11/2025	6 A	SANT IGNAZIO Gialli	SAN LUIGI CALCIO SQ.E	15/11/2025	17:00	15:30	
13/12/2025	4 A	VESNA	SANT ANDREA SAN VITO Rosso	01/11/2025	14:00		

RAGGRUPPAMENTO D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/11/2025	4 A	FANI OLIMPIA	ZARJA A.S.D.	01/11/2025	17:00	15:30	
13/12/2025	4 A	MONTEBELLO DON BOSCO	SANT ANDREA SAN VITO Nero	01/11/2025	15:30		

RISULTATI GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 7 Giornata - A			
ARIS SAN POLO CALCIO	- I.S.M. GRADISCA	2 - 1	
BISIACA ROMANA SQ.B	- DOMIO SQ.B	1 - 0	
FARRA CALCIO	- PRIMORJE 1924	0 - 2	
MUGGIA 1967 U21	- MLADOST A.S.D.	9 - 1	
PRO-SECCO PRIMORJE	- CALCIO PIERIS 1925	1 - 0	
VILLESSE CALCIO	- PRIMOREC	4 - 1	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
FIUMICELLO 2004	- PRO GORIZIA	2 - 0	
ISONTINO CALCIO	- AQUILEIA	2 - 1	
MUGGIA 1967	- OPICINA	6 - 0	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- TORRE	2 - 0	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
CAMPANELLE	- SAN GIOVANNI A.S.D.	0 - 7	
DOMIO	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	0 - 4	
FANI OLIMPIA	- MUGGIA 1967	1 - 5	
ISONTINO CALCIO	- STUDENTI	5 - 0	
SANT IGNAZIO	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	4 - 4	
(1) U.FINCANTIERI MONFALCONE	- ZARJA A.S.D.	1 - 2	

(1) - disputata il 08/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
FANI OLIMPIA	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	9 - 3	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
(1) MUGGIA 1967	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	6 - 0	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- SAN LUIGI CALCIO	1 - 6	
SANT ANDREA SAN VITO	- OPICINA	1 - 2	
(2) TRIESTE VICTORY ACADEMY	- ROIANESE	9 - 0	

(1) - disputata il 12/11/2025

(2) - disputata il 08/11/2025

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
SAN LUIGI CALCIO SQ.B	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	DISP	

GIRONE C - 3 Giornata - A			
(1) S.GIUSTO FOOTBALL ACAD	- SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	DISP	

(1) - disputata il 04/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	DISP	
SAN LUIGI CALCIO	- SAN LUIGI CALCIO SQ.B	DISP	
SANT ANDREA SAN VITO Bianco	- OPICINA SQ.B	DISP	
TRIESTE VICTORY ACADESQ.B	- OPICINA	DISP	

GIRONE B - 4 Giornata - A			
ROIANESE	- FANI OLIMPIA	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- MUGGIA 1967	DISP	
ZARJA A.S.D.	- OPICINA SQ.C	DISP	

GIRONE C - 4 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	- MUGGIA 1967 SQ.B	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.D	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	DISP	

GIRONE D - 4 Giornata - A			
(1) DOMIO Verdi	- FANI OLIMPIA Sviluppo	DISP	
SANT IGNAZIO	- CLUB ALTURA	DISP	

(1) - disputata il 05/11/2025

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 2 Giornata - A		
(1) ROIANESE SQ.B	- SAN LUIGI CALCIO SQ.D	DISP

(1) - disputata il 30/10/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 3 Giornata - A		
TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	- SANT IGNAZIO GialloBlu	DISP

GIRONE E - 3 Giornata - A		
(1) CHIARBOLA PONZIANA SQ.B	- MONTEBELLO DON BOSCO	DISP

(1) - disputata il 04/11/2025

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
DOMIO Neri	- OPICINA	DISP
ROIANESE	- SAN LUIGI CALCIO SQ.B	DISP
SAN LUIGI CALCIO	- SANT ANDREA SAN VITO Bianco	DISP
(1) TRIESTE VICTORY ACADEMY	- VESNA	DISP

(1) - disputata il 06/11/2025

GIRONE B - 4 Giornata - A		
(1) OPICINA SQ.B	- ZARJA A.S.D.	DISP
SAN LUIGI CALCIO SQ.C	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	- R
SANT IGNAZIO Gialli	- CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	DISP
TRIESTE VICTORY ACADESQ.B	- SAN GIOVANNI A.S.D.	DISP

(1) - disputata il 05/11/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
DOMIO Bianchi	- SAN LUIGI CALCIO SQ.D	DISP
MUGGIA 1967	- SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	DISP
ROIANESE SQ.B	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	DISP
SANT IGNAZIO GialloBlu	- SANT ANDREA SAN VITO Rosso	DISP
(1) STUDENTI	- OPICINA SQ.C	DISP

(1) - disputata il 06/11/2025

GIRONE D - 4 Giornata - A		
CLUB ALTURA Blu	- SANT ANDREA SAN VITO Nero	DISP
DOMIO Verdi	- SAN LUIGI CALCIO SQ.E	DISP

GIRONE E - 4 Giornata - A		
CLUB ALTURA Verde	- MONTEBELLO DON BOSCO	DISP
DOMIO Gialli	- SAN LUIGI CALCIO SQ.F	DISP
NUOVO SONCINI CALCIO	- CLUB ALTURA Femm	DISP
(1) SANT IGNAZIO Blu	- CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	DISP

(1) - disputata il 02/11/2025

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO D - 2 Giornata - A		
SANT ANDREA SAN VITO Nero	- ZARJA A.S.D.	DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO A - 4 Giornata - A		
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	- DOMIO Neri	DISP
OPICINA	- SANT ANDREA SAN VITO Bianco	DISP
SAN LUIGI CALCIO	- ROIANESE	DISP
SAN LUIGI CALCIO SQ.B	- CLUB ALTURA Verde	DISP

RAGGRUPPAMENTO B - 4 Giornata - A		
CHIARBOLA PONZIANA CASQ.B	- OPICINA SQ.C	DISP
MUGGIA 1967	- DOMIO Bianchi	DISP
OPICINA SQ.B	- SANT ANDREA SAN VITO Blu	DISP
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- SAN LUIGI CALCIO SQ.D	DISP

RAGGRUPPAMENTO C - 4 Giornata - A		
MUGGIA 1967 SQ.B	- ROIANESE SQ.B	DISP
SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	- SAN LUIGI CALCIO SQ.E	DISP
(1) SANT IGNAZIO Gialli	- BREG	DISP

(1) - disputata il 07/11/2025

RAGGRUPPAMENTO D - 4 Giornata - A		
(1) CLUB ALTURA Blu	- DOMIO Verdi	DISP
NUOVO SONCINI CALCIO	- SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.C	DISP

(1) - disputata il 04/11/2025

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Carlo Sciarelli, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Tiberio Fiore, nella seduta del 13/11/2025 ha adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA TRIESTE

GARE DEL 9/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/11/2025

ROMANO CRISTIANO (PRIMOREC)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

SOLIDORO GIANLUCA (BISIACA ROMANA)

DE SIO VINCENZO (PRIMOREC)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MININ LUCA (BISIACA ROMANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PISCHIANZ FRANCESCO (PRIMOREC)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARTOLINI JULIO JOSE (CALCIO PIERIS 1925)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STITOU NIZAR (I.S.M. GRADISCA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE STEFANI FRANCESCO (ARIS SAN POLO CALCIO)
PETKOVIC MIHAJLO (PRIMORJE 1924)

DANGELO THOMAS (BISIACA ROMANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARBUTO RAIMONDO (CALCIO PIERIS 1925)
JURINCIC LORENZO (DOMIO)
LAKOVIC TOMAZ (MLADOST A.S.D.)
IMPROTA FILIPPO (PRIMOREC)
DE CHIRICO PIETRO (PRO-SECCO PRIMORJE)
RIZZOTTO MATTEO (PRO-SECCO PRIMORJE)

GHIDINI FEDERICO (DOMIO)
INNOCENTE EMANUELE (I.S.M. GRADISCA)
ROSSI YMANUEL (MLADOST A.S.D.)
BELTRAME SIMONE (PRO-SECCO PRIMORJE)
GIACOMINI ANDREA (PRO-SECCO PRIMORJE)
STEFANI ALISON AZUBUIKE (PRO-SECCO PRIMORJE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRECO IVAN	(ARIS SAN POLO CALCIO)	MBENGUE YOUSOU	(ARIS SAN POLO CALCIO)
CIMENTI AULO	(BISIACA ROMANA)	GUEYE EL HADJI TAHA	(BISIACA ROMANA)
MAINARDIS SEBASTIANO	(BISIACA ROMANA)	ZUCCON SIMONE	(BISIACA ROMANA)
MINIUSI PIERO	(CALCIO PIERIS 1925)	BUZZINELLI MATTIA	(FARRA CALCIO)
FACCIOLA STEFANO	(FARRA CALCIO)	CASSA GIROLAMO	(PRIMOREC)
CIFARELLI CARLO	(PRIMOREC)	DI DONATO MASSIMILIANO	(PRIMOREC)
PISCHIANZ CRISTIANO	(PRIMOREC)	ZERJAL THOMAS	(PRIMOREC)
MBENGUE SAIDOU NOUROY	(PRIMORJE 1924)	MINIUSI NICHOLAS	(PRIMORJE 1924)
SAULE GIORGIO	(PRIMORJE 1924)	SPANGHERO FRANCESCO	(PRIMORJE 1924)

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GARE DEL 9/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/11/2025 FIUMICELLO 2004 - PRO GORIZIA

Il G.S.T.

letti gli atti di gara;

- considerato che il Direttore di gara riporta a referto che nel corso del secondo tempo un gruppo nutrito di sostenitori - circa una decina - della Società FIUMICELLO 2004 indirizzava ad uno dei calciatori della Società ospitata PRO GORIZIA gravi ingiurie, tanto da costringere il Direttore di gara ad interrompere il gioco per tranquillizzarlo;
- considerato che viene riportato altresì che verso la fine della gara gli stessi sostenitori hanno simulato con un fischietto il triplice fischio confondendo i calciatori di entrambe le compagini;
- rilevato che al termine della gara gli stessi sostenitori della Società FIUMICELLO 2004 ingiuriavano e provocavano i calciatori della Società PRO GORIZIA che sono stati fatti rientrare immediatamente negli spogliatoi, e che all'indirizzo del Direttore di gara, di sesso femminile, sono state pronunciate minacce ed espressioni gravemente ingiuriose e di carattere discriminatorio riguardo al sesso della stessa, corredate da epiteti irripetibili;
- rilevato che non emerge dagli atti di gara che la dirigenza della Società ospitante abbia dato dimostrazione di avere ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 28 C.G.S., in particolare il comma 6;
- rilevato che ad avviso di questo GST non è stato concretamente compromesso il regolare svolgimento della gara e di non dover pertanto applicare la sanzione della perdita della gara a carico del FIUMICELLO 2004;
- valutato che non sussistono esimenti di sorta nel caso di specie, essendo riportato a referto che i Dirigenti della Società FIUMICELLO 2004 si sono solamente limitati a chiudere il prima possibile i cancelli di accesso al campo e agli spogliatoi per evitare di far entrare gli spettatori in zona vietata (alcuni erano agitati e scuotevano la recinzione con forza), prevenendo solo l'eventualità di fatti violenti ma in nessun modo intervenendo efficacemente a contrasto delle vicende aventi rilevanza ex art. 28 C.G.S. e qui in disamina;

P.Q.M.

- visti gli artt. 8, 28 e 29 CGS e le disposizioni ulteriormente applicabili al caso di specie;
- considerata la particolare gravità dei comportamenti riportati a referto e il fatto che si siano verificati in occasione di una gara U17 con l'impiego di calciatori minorenni;
- applica la sanzione dell'ammenda per euro 1.000 (mille) a carico della società FIUMICELLO 2004;
- applica la sanzione della disputa di n. 1 (una) gara interna a porte chiuse a carico della società FIUMICELLO 2004 da scontarsi, come disposto dall'art. 20 comma 1 del C.G.S. "con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione";
- entrambe le sanzioni non sospese ed immediatamente esecutive.
- Si dispone infine che vengano trasmessi gli atti alla Procura per i seguiti di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

VIOLIN ALEX (AQUILEIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INDACO SAMUEL (ISONTINO CALCIO)
BLASIZZA RICCARDO (TORRE)

UKMAR SEPPI ILYA (MUGGIA 1967)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRIECO PIETRO (FIUMICELLO 2004)

MIRZEA LEONARDO (PRO GORIZIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAVIGLIA MARTIN (TORRE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LA NOTTE ANDREA (PRO GORIZIA)
PARON MARIO (TORRE)

CAVALLI SIMONE (TORRE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TOMASIN NICHOLAS (AQUILEIA)
DIZDAREVIC TOMMASO (ISONTINO CALCIO)
CECHET ALAN (PRO GORIZIA)
PACIULLO RAFFAELE (PRO GORIZIA)
GLUKMANN FRANCESCO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

SFREDDO ANDREA (FIUMICELLO 2004)
FACCHINI MATHIAS (ISONTINO CALCIO)
MIRZEA LEONARDO (PRO GORIZIA)
ROSSI VALENTINO (TORRE)
MASIA DAVIDE (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

MATRISCIANO MARIO PIO (FIUMICELLO 2004)
FINOCCHIARO ANDREA (ISONTINO CALCIO)
FABRIS MASSIMILIANO (OPICINA)
COLTO GIANLUCA (PRO GORIZIA)
PRESACCO ALEX (TORRE)
PERI VALTER (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

BELTRAME JACOPO (ISONTINO CALCIO)
ZORZI PIETRO (MUGGIA 1967)
VERONESE WALTER (OPICINA)
TRAMACERE ALESSANDRO (PRO GORIZIA)
PASQUALIS DANIELE (TRIESTE VICTORY ACADEMY)
ZORATTO LEONARDO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GARE DEL 8/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SEMEC PETER (ZARJA A.S.D.)

GARE DEL 9/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GUDA AHMET YASIR (CHIARBOLA PONZIANA CALCIO) MARRAZZO FEDERICO (DOMIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BABICI GIACOMO (CAMPANELLE) BRAICO ANDREA (DOMIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SODOMACO GABRIEL (MUGGIA 1967) D ALOIA JOELE (SANT IGNAZIO)

GARE DEL 11/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 23/11/2025

JANKOVIC IVAN (FANI OLIMPIA)

Dirigente sanzionato per avere discusso in maniera veemente e plateale con un dirigente avversario.

SICCARDI MAURO (S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)

Dirigente sanzionato per avere discusso in maniera veemente e plateale con un dirigente avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MORINA VESEL (FANI OLIMPIA)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

GARE DEL 9/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CIVIDIN MATTEO (SANT ANDREA SAN VITO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALMARIN GIULIO (OPICINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CURET CESARE (OPICINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FORTUNATO SEBASTIAN (OPICINA)

CARBONE NICCOLO

(SANT ANDREA SAN VITO)

ESPOSITO NICCOLO (SANT ANDREA SAN VITO)

GARE DEL 12/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/11/2025 MUGGIA 1967 – S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY.

Il G.S.T.,

- rilevato che è stata comminata la sanzione dell'espulsione dal recinto di gioco nei confronti del sig. SICCARDI MAURO in gara svoltasi il giorno precedente a quella in cui è stato comunque impiegato e che nella anzidetta gara questi svolgeva funzioni di Dirigente;
- essendogli dunque noto che con l'espulsione gli sarebbe stata inflitta la sanzione dell'inibizione da qualsivoglia attività;

P.Q.M.

- commina a carico del sig. SICCARDI Mauro la sanzione dell'inibizione per ulteriori giorni trenta a partire dal termine della precedente sanzione inflitta, sicché l'inibizione temporanea andrà complessivamente a scadere il giorno 23 dicembre 2025.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

SICCARDI MAURO (S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PALUMBO LORENZO (S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 25/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SAN LUIGI CALCIO SQ.B

Società sanzionata per ritardata consegna referto (I infr.)

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

ZARJA A.S.D.

Società sanzionata per ritardata consegna referto (I infr.).

GARE DEL 4/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY

Società sanzionata per avere impiegato in duplice ruolo il Dirigente Arbitro come Dirigente Accompagnatore Ufficiale (I infr.)

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 25/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

TRIESTE VICTORY ACADESQ.C

Società sanzionata per ritardata consegna referto (I infr.)

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SANT IGNAZIO GialloBlu

Società sanzionata per avere impiegato in duplice ruolo il Dirigente Arbitro come Allenatore (I infr.)

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SANT IGNAZIO Blu

Società sanzionata per avere impiegato in duplice ruolo il Dirigente Arbitro come Allenatore (I infr.)

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 18/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SANT ANDREA SAN VITO Nero

Per ritardata consegna del referto arbitrale (l infr)

GARE DEL 7/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

SANT IGNAZIO Gialli

Società sanzionata per avere impiegato in duplice ruolo il Dirigente Arbitro come Allenatore.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Nessuna comunicazione

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Daniela Iuri, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 06.11.2025, tenutasi presso la Sede del Comitato Regionale, in Palmanova (UD), Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-07/2025-2026: RECLAMO del Calciatore, sig. NICOLA SALVADOR (Gara del Campionato Eccellenza, girone unico CR FVG gara ASD Fiume Veneto – ASD Forum Julii del 19/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 33 del Comitato Regionale FVG dd 22/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 33 del 22.10.2025 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Nicola SALVADOR calciatore tesserato per l'A.S.D. FIUME VENETO BANNIA (Campionato di Eccellenza, gara A.S.D. Fiume Veneto Bannia – A.S.D. Forum Julii del 19.10.2025), per aver *“colpito deliberatamente con una gomitata, con pallone non a distanza di gioco, un calciatore avversario, il quale necessitava dell'intervento dei sanitari”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 23.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ritualmente ottenuti in data 24.10.2025), il calciatore Nicola SALVADOR ha ritualmente proposto reclamo in data 29.10.2025, rilevando in sintesi che:

- (i) al minuto 4 del secondo tempo il direttore di gara, durante l'esecuzione di un calcio d'angolo, valutava che, all'interno dell'area piccola di rigore in cui erano presenti diversi giocatori che si contendevano il pallone come usualmente accade, il calciatore SALVADOR avrebbe colpito "deliberatamente con una gomitata un calciatore avversario, portando il braccio dall'alto verso il basso e impattando con il gomito sulla spalla del calciatore";
- (ii) il calciatore così colpito rimaneva a terra e si rendeva necessario l'intervento dello staff sanitario, dopo il quale lo stesso era in grado – comunque - di proseguire la gara;
- (iii) il direttore di gara, in conseguenza di quanto accaduto e interrompendo il gioco, procedeva in capo al SALVADOR ad estrarre il cartellino rosso;
- (iv) il calciatore pur richiedendo spiegazioni all'arbitro e nonostante il non manifestare del dissenso, decideva di lasciare il terreno di gioco senza reiterare le proteste;
- (v) detto comportamento – del tutto connaturato a quella specifica fase di gioco (esecuzione di un calcio d'angolo) – non sarebbe stato violento, né volontario verso il calciatore avversario, tant'è che tale gesto non avrebbe comportato alcun danno in capo all'avversario stesso e/o una sua qualche protesta;
- (vi) pur reputandosi la condotta "meritevole di sanzione", il reclamante specificava che il comportamento posto in essere dal calciatore non poteva essere qualificato – come viceversa successo – violento e "quindi meritevole di sanzione così sproporzionata come lo è quella applicata" dal Giudice sportivo.

Al reclamo venivano, altresì allegati dei fotogrammi riportanti alcune immagini di gioco che si assumono riferiti all'azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare.

Conseguentemente ed in ragione a quanto rappresentato il calciatore ha chiesto l'applicazione di una sanzione più congrua ed equa in corrispondenza di quanto realmente accaduto.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito e della rinuncia, da parte dello stesso, al termine di cui all'art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 06.11.2025. Alla predetta udienza, tenutasi in presenza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per il reclamante, l'avv. Nicola Paolini.

Preliminarmente è stato contattato a chiarimento il direttore di gara, il quale specificava, rispetto al referto, come l'impatto non avesse cagionato un danno serio all'avversario, essendosi trattato di un gesto scomposto, ancorché volontario. Il calciatore colpito si teneva l'orecchio, sentendosi infastidito. L'arbitro specificava, poi e a suo dire, che il calciatore colpito "potrebbe" anche aver enfatizzato le conseguenze, in quanto si teneva la mano dove in effetti non era stato attinto. Il direttore di gara specificava che il tutto si era sviluppato nel corso di una azione di calcio d'angolo.

L'avv. Paolini, previa lettura da parte del Presidente del CSA di quanto esposto dal direttore di gara in sede di audizione telefonica, richiamandosi ai contenuti del reclamo, evidenziava le seguenti contraddizioni:

1. il GS si riferisce a una azione "con pallone non a distanza di gioco", mentre nel referto si legge "in mancanza di contesa con il pallone";
2. la descritta gomitata non è coerente al gesto dall'alto verso il basso, parimenti indicato nel referto;
3. quanto oggi dichiarato dall'arbitro differisce dall'espressione ripresa dal GS, che si riferisce alla necessità di "intervento dei sanitari", allorquando l'arbitro stesso abbia dato conto di una possibile enfaticizzazione delle conseguenze.

L'avv. Paolini ha concluso, quindi, chiedendo una congrua riduzione della sanzione, che tenga conto di un presofferto di due giornate.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo.

Preliminarmente si evidenzia che allegati al reclamo sono stati depositati alcuni fermo-immagine a supporto di quanto esposto in sede di reclamo stesso che, come tali, non possono essere utilizzati come prova. Sul punto si richiama quanto ampiamente dedotto dalla Corte Sportiva d'Appello secondo l'orientamento già espresso in altre decisioni, cui si intende dare continuità e in base al quale è ammesso l'utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva solo nei casi previsti dall'ordinamento federale (si veda ad esempio Decisione CSA-06-2025/2026 e CSA-09/2025/2026).

Nel caso di specie, il reclamante si è limitato a produrre dei fermo-immagine che, pur privo di apparenti manomissioni, si riferiscono solo a momenti selezionati di una più articolata azione di gioco e che in quanto tali non offrono una piena garanzia tecnica e documentale di quanto effettivamente successo. Pertanto, gli stessi debbono essere dichiarati inammissibili.

Fatta questa premessa ed entrando nel merito della questione, si rileva che la condotta posta in essere dal calciatore SALVADOR risulti sicuramente meritevole di sanzione, anche se esaminati gli atti ufficiali e la natura della condotta segnalata, la Corte Sportiva d'Appello ritiene necessario procedere ad una più accurata qualificazione giuridico-sportiva del comportamento tenuto dal calciatore stesso.

Al proposito è necessario evidenziare che sia dal referto del Direttore di Gara, come meglio delineato in sede di audizione telefonica, che dal reclamo presentato, è risultato che, nel corso di un'azione di calcio d'angolo, il SALVADOR ha tenuto una condotta certamente scorretta nei confronti di un calciatore avversario, ma non tale da registrare conseguenze fisiche a carico di quest'ultimo, né elementi che indichino un atto volontariamente diretto a ledere l'incolumità altrui.

Il tutto, infatti, è avvenuto in un contesto ordinario di un'azione di marcatura dove il calciatore SALVADOR, apprestandosi a contendere il pallone all'interno dell'area piccola di rigore a seguito del calcio d'angolo, andava a contrastare e, nel contempo, difendersi dal calciatore avversario, colpendolo con una "gomitata".

In relazione a quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di poter escludere la sussistenza di una condotta violenta, nell'accezione fatta propria dall'art. 35 CGS (disposizione riferita agli ufficiali di gara, ma certamente utilizzabile quale rimando definitorio), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CGS, costituisce comportamento violento ogni atto volontario diretto a colpire con forza un avversario o altra persona, con potenziale o effettiva attitudine a provocare danno fisico. Tale fattispecie presuppone quindi un elemento soggettivo (intento aggressivo e volontà di nuocere) e un elemento oggettivo (gesto idoneo a ledere l'incolumità dell'avversario).

Nel caso in esame, pur essendo il gesto del calciatore censurabile sotto il profilo disciplinare, non emergono elementi sufficienti per ritenere integrata la condotta violenta, giacché:

- la "gomitata" è avvenuta nel contesto di un'azione di gioco (calcio d'angolo), senza che il calciatore avversario riportasse conseguenze fisiche o fosse messo concretamente in pericolo;
- non risulta la volontà deliberata di colpire con intento aggressivo, ma piuttosto una reazione verosimilmente dettata dalla concitazione agonistica;
- la dinamica descritta sia dal Direttore di gara che dal reclamante non integra quella "intenzionalità lesiva" richiesta per configurare il comportamento violento ai sensi dell'art. 35 CGS.

Ancora, come correttamente evidenziato anche in sede di reclamo, in relazione a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare "vigoria sproporzionata o brutalità" contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone.

Nel caso di specie, al di là del fatto che la condotta è stata posta in essere in un contesto dinamico tipico della specifica fase di gioco (calcio d'angolo), non risulta in nessun modo che sia stato fatto uso di quella "vigoria sproporzionata o brutalità" richiamata, come detto, dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

Si rileva, al proposito e come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamante, la carenza dell'intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria che, quindi, consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva, essendo certamente contraria all'etica del gioco la condotta di colui che, volendo liberarsi da una marcatura di un avversario, lo colpisce con una "gomitata".

Ed invero, è da rilevarsi che la gravità di tale condotta non risieda tanto negli effetti del gesto, quanto nella sua intrinseca natura che si esprime nella mancanza di rispetto verso l'avversario e verso i principi di lealtà sportiva sanciti dall'art. 4 CGS, nelle forme e nei contenuti della "lealtà, della correttezza e della probità".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte Sportiva d'Appello ritiene che la condotta del calciatore SALVADOR Nicola debba essere riqualificata da comportamento violento ex art. 35 CGS a comportamento gravemente antisportivo ex art. 39 CGS.

Tale riqualificazione comporta una rideterminazione della sanzione, proporzionata alla gravità effettiva del fatto e conforme ai principi di equità e graduazione delle pene disciplinari previsti dall'art. 13 CGS

Per quanto previsto dall'art. 39, co. 1, CGS, al calciatore responsabile di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate, che si ritiene congrua e proporzionata all'episodio oggetto di odierno scrutinio.

Il parziale accoglimento del reclamo determina lo svincolo del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 39 CGS e rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente;

avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 6.11.2025, tenutasi presso la Sede del Comitato Regionale, in Palmanova (UD), Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-08/2025-2026: RECLAMO della Società ASD SAN GOTTARDO (gara ASD San Gottardo – Serenissima Pradamano, Prima Categoria, Girone B del 18/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 33 del 22.10.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 33 del 22.10.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Luca SEBASTIANUTTI, calciatore tesserato per l'ASD SAN GOTTARDO (gara ASD San Gottardo – Serenissima Pradamano, Prima Categoria, Girone B del 18.10.2025), *"per aver spinto un calciatore avversario con entrambe le mani sul volto, provocandone la caduta a terra"*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 23.10.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 24.10.2025), l'ASD SAN GOTTARDO ha ritualmente proposto reclamo in data 29.10.2025, rilevando in sintesi che: (i) non vi è stata alcuna *"[CONDOTTA VIOLENTA] Morde o sputa a qualcuno"*, come indicato dall'arbitro di gara nel suo referto; che nel proseguo della compilazione dello stesso referto, però, indica solamente che il

SEBASTIANUTTI *“spingeva con entrambe le mani un avversario”*, contraddicendosi con quando prima indicato relativamente alla commissione di gesti violenti, di sputi e/o morsi; (ii) il comportamento del calciatore SEBASTIANUTTI non è mai sfociato in atteggiamenti scomposti e violenti e non può rientrare tra le condotte definite gravi, mancando l'elemento intimidatorio e volontario. Rilevato un tanto, la reclamante ha chiesto di voler rivalutare in fatto e in diritto le risultanze del Giudice Sportivo, decidendo nel merito e applicando una squalifica più congrua ed equa in corrispondenza di quanto realmente accaduto.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 6.11.2025.

In sede d'udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale – sentito a chiarimenti – ha dichiarato di avere errato nella utilizzazione della sottovoce relativa alla macro-voce “CONDOTTA VIOLENTA”, in quanto il comportamento sanzionato non consisteva affatto nel “mordere o sputare”, erroneamente indicato in referto.

All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per la reclamante, l'avv. Nicola Paolini.

L'avv. Paolini, reso edotto delle dichiarazioni rilasciate dal Direttore di gara, si è richiamato ai contenuti del reclamo, ribadendo come anche nel referto non si dia conto di alcun postumo fisico ai danni dell'avversario, fermo restando l'errore di indicazione, ammesso dall'arbitro.

Ha dunque chiesto una congrua riduzione della sanzione, previo accoglimento del reclamo, tenendo conto del presofferto, pari a due giornate.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo.

La condotta posta in essere dal calciatore SEBASTIANUTTI appare certamente meritevole di sanzione. Tuttavia, in relazione a quanto riportato nel referto, non si ritiene che tale condotta possa essere reputata “violenta” nell'accezione fatta propria dall'art. 35 CGS (riferita agli ufficiali di gara, ma la cui definizione è utilizzabile anche nel caso di specie), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. Inoltre, ai sensi del Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare “vigorìa sproporzionata o brutalità” contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Nel caso che ci occupa, non è dato intendere – difettando la relativa prova – se sia stato fatto uso di quella “vigorìa sproporzionata o brutalità” di cui al citato Regolamento. Di converso, è più probabile che non che un tanto non sia avvenuto, posto che, come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamante, alla condotta posta in essere dal calciatore SEBASTIANUTTI non è seguita reazione alcuna da parte dell'avversario e/o dei suoi compagni di squadra. La carenza dell'intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria (i.e.: l'assenza di volontà lesiva), consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva (CSA n. 42/2020-2021; CSA n. 18/2016-2017), essendo certamente contraria all'etica del gioco la condotta di colui che spinge a terra un avversario.

Per quanto previsto dall'art. 39, co. 1, CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Avuto riguardo alla condotta posta in essere dal SEBASTIANUTTI, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di poter irrogare una squalifica pari a quella minima edittale, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, da reputarsi eccessivamente gravosa.

All'esito del reclamo consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie riqualeificando la condotta ai sensi dell'art. 39 CGS e rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 06.11.2025, tenutasi in Palmanova, presso la Sede del Comitato Regionale FVG all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-09/2025-2026: RECLAMO della Società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Promozione, Fiumicello 2004 – Deportivo Junior del 25/10/2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 del Comitato Regionale FVG di data 30/10/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 30/10/2025 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per 5 (cinque) gare effettive a carico del sig. Nikolas CORBATTO, calciatore tesserato per l'A.S.D. Fiumicello 2004 (Campionato di Promozione, gara A.S.D. Fiumicello 2004 – A.S.D. Deportivo Junior del 25/10/2025), perché *“espulso per aver colpito con uno schiaffo sul volto di moderata intensità un calciatore avversario sebbene senza cagionargli conseguenze fisiche. Successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara, protestava avverso la decisione dell'arbitro avvicinandosi a quest'ultimo tanto da venir tenuto a distanza con il braccio, prima di venire allontanato grazie all'intervento di un compagno di squadra”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 31/10/2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 03/11/2025), l'A.S.D. Fiumicello 2004 ha ritualmente proposto reclamo in data 05/11/2025, rilevando in sintesi che: (i) il calciatore Nikolas CORBATTO, nella contesa del pallone in una fase concitata di gioco, avrebbe ricevuto una gomitata all'altezza dello sterno da un calciatore della squadra avversaria, prima del fischio di un fallo in favore di quest'ultima; (ii) in quel contesto, dopo aver subito una spinta a due mani dall'avversario, il calciatore Nikolas CORBATTO, sbilanciato proprio da quella spinta, avrebbe colpito di striscio – abbassando il braccio – la guancia o il collo o la spalla del calciatore del Deportivo Junior, con una “manata”, ma senza alcuna volontà lesiva e/o intento violento; (iii) ricevuto, per tal fatto, il provvedimento espulsivo, il calciatore Nikolas CORBATTO avrebbe chiesto semplicemente delle spiegazioni al Direttore di gara, “con veemenza”, ma in modo non minaccioso; (iv) il calciatore Nikolas CORBATTO si sarebbe allontanato spontaneamente dal terreno di gioco, non essendo stato affatto allontanato dai suoi compagni di squadra che, invece, erano accorsi – anch'essi – per chiedere delle spiegazioni; (v) la condotta tenuta, nel caso di specie, dal calciatore Nikolas CORBATTO non sarebbe qualificabile come “violenta”, difettandone totalmente gli elementi costitutivi; in ogni caso, nella determinazione delle sanzioni si renderebbe necessario considerare, al fine dell'applicazione delle circostanze attenuanti, anche la condotta antisportiva tenuta nell'occasione, dal calciatore avversario. Al reclamo è stato allegato un breve video (.mp4), che si assume riferito all'azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare. In ragione di un tanto, l'A.S.D. Fiumicello 2004 ha chiesto di volersi riformare la decisione impugnata, rideterminandosi la sanzione nella squalifica per una gara effettiva.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta della reclamante di essere sentita in sede di discussione orale e della rinuncia, da parte della stessa, al termine di cui all'art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 06/11/2025. Alla predetta udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per la reclamante, l'avv. Matteo Piccinin, nonché il calciatore Nikolas CORBATTO, entrambi collegati da remoto. Il calciatore Nikolas CORBATTO ha ribadito la ricostruzione dei fatti come da reclamo, rimarcando di aver ricevuto prima un colpo allo sterno da parte dell'avversario e, nel contesto delle successive reciproche spinte, di non averlo colpito volontariamente, volendo solo divincolarsi; lo stesso calciatore ha rilevato che, una volta ricevuta l'espulsione, si è limitato a chiedere spiegazioni e – una volta ottenute – si è allontanato dal campo, senza necessità di intervento dei propri compagni.

L'avv. Matteo Piccinin, evidenziando, in aggiunta, che l'avversario non ha subito conseguenze fisiche di alcun peso, ha chiesto la riqualificazione del fatto in condotta antisportiva, nonché l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), CGS (in relazione al comportamento dell'avversario) e delle attenuanti generiche in ragione del buon curriculum disciplinare del calciatore Nikolas CORBATTO. Il tutto insistendo per l'accoglimento del reclamo.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo.

Nonostante la richiesta della reclamante di prendere visione del file video depositato, si rileva, preliminarmente, che detto file non può essere utilizzato quale mezzo di prova. Per quanto già rilevato dalla Corte Sportiva d'Appello, secondo un orientamento cui si intende dare continuità, la disposizione di cui all'art. 58, co. 1, CGS ammette l'utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall'ordinamento federale. Tra i casi anzidetti rientrano quelli di cui all'art. 61 CGS. Tale disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche dei filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso rispetto all'autore dell'infrazione (c.d. scambio di persona) o qualora si versi nel caso di condotta violenta o concernente l'uso di espressione blasfema, non sanzionata dal Direttore di gara perché non vista. Si tratta di una disposizione eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti, che rappresenta l'unica ipotesi di controvertibilità del referto arbitrale. Per tale motivo l'ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la maggiore garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere una adeguata visione delle azioni di gioco, etc.). Nei casi espressamente previsti dall'ordinamento, è da ritenersi quindi utilizzabile, quale fonte di prova ai sensi dell'art. 57, co. 1 e dell'art. 61 CGS, un filmato privo di manomissioni, riproducente l'intera gara, l'azione incriminata, nonché le fasi immediatamente precedenti e successive dell'azione incriminata (Decisione CSA, n. 048/CSA/2021-2022).

Nel caso di specie, la reclamante si è limitata a produrre un filmato (pur privo di apparenti manomissioni, ma) che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, non documenta in maniera "piena" la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato senza avere una conoscenza personale dei luoghi e dei calciatori, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. Il filmato, ad ogni modo, viene prodotto al di fuori dei casi normativamente previsti, al solo – inammissibile – fine di rivedere la decisione assunta nei confronti del responsabile dell'accaduto.

Ciò posto, è da rilevarsi, nel merito, che il Direttore di gara ha riportato – in sede di referto – che il calciatore Nikolas CORBATTO, dopo aver commesso un fallo, si è spintonato con un calciatore del Deportivo Junior e, *in quel frangente*, ha colpito con uno schiaffo di moderata intensità il predetto calciatore, senza che quest'ultimo avesse poi necessità dell'intervento dei sanitari. All'assunzione del provvedimento espulsivo, il calciatore Nikolas CORBATTO ha protestato a distanza ravvicinata contro il Direttore di gara (tanto che quest'ultimo doveva tenerlo distante con il braccio), salvo poi allontanarsi dal terreno di gioco a seguito dell'intervento di un compagno. Per quanto è dato evincere dal referto, il calciatore dell'A.S.D. Deportivo Junior con cui il sig. Nikolas CORBATTO si è spintonato è stato ammonito, nella stessa occasione, per comportamento antisportivo.

In un siffatto contesto – di reciproche scorrettezze – risulta quindi, in ragione della efficacia probatoria privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, che il calciatore Nikolas CORBATTO abbia effettivamente colpito con uno schiaffo di moderata intensità il calciatore avversario (presumibilmente una "manata" data per allontanare quest'ultimo). Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di poter senz'altro escludere la sussistenza di una condotta violenta, nell'accezione fatta propria dall'art. 35 CGS (disposizione riferita agli ufficiali di gara, ma certamente utilizzabile quale rimando definitorio), difettando la prova in ordine alla sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. In relazione a quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12), per altro, si ha una condotta violenta qualora un calciatore usi o tenti di usare "vigoriosa sproporzione o brutalità" contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone. Secondo la stessa Regola, sussiste condotta violenta anche nel caso in cui, sempre in mancanza di contesa per pallone, un calciatore colpisca un avversario sul volto con una mano o con

un braccio, salvo che la forza impiegata sia irrilevante. Nel caso di specie non risulta in nessun modo che sia stato fatto uso di "vigoria sproporzionata o brutalità", né che la forza impiegata abbia assunto una rilevante intensità.

A comprova si osserva che alla condotta non è seguita reazione alcuna da parte dell'avversario e/o dei suoi compagni di squadra, che non vi sono state proteste di sorta (se non quelle dello stesso calciatore NIKOLAS CORBATTO, vittima – a suo dire – di una ingiustizia) e che il calciatore colpito non ha avuto necessità di intervento da parte dei sanitari, avendo immediatamente proseguito l'incontro senza conseguenze. La carenza dell'intento specifico di arrecare danno fisico al calciatore della formazione avversaria consente di qualificare la condotta descritta in sede di referto come gravemente antisportiva, essendo certamente contraria all'etica del gioco la condotta di colui che, volendo allontanare un avversario, lo colpisce con uno schiaffo (o una "manata"), quand'anche di moderata intensità. Ed invero, è da rilevarsi che la gravità di tale condotta non risieda tanto negli effetti del gesto, quanto nella sua intrinseca natura, sol ove si consideri che tutto l'ordinamento sportivo è permeato da un fondamentale principio di rispetto, declinato – secondo quanto previsto dall'art. 4 CGS – nelle forme e nei contenuti della "lealtà, della correttezza e della probità".

Per quanto previsto dall'art. 39, co. 1, CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Avuto riguardo ai fatti come descritti in sede di referto, è da intendersi ad ogni modo che la condotta in disamina sia stata posta in essere dal calciatore NIKOLAS CORBATTO anche in reazione ad una irregolare condotta dell'avversario che, nell'occasione, è stato ammonito per comportamento antisportivo. Tale circostanza può agli effetti legittimare, come rilevato dalla reclamante, l'applicazione della attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), CGS (l'aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui). E' da valutarsi, tuttavia, anche la circostanza – chiaramente riportata in sede di referto – della protesta del calciatore NIKOLAS CORBATTO nei confronti del Direttore di gara, posta in essere, per quanto rilevato dalla stessa reclamante, con particolare "veemenza". Non vi è alcun elemento di prova che consenta di ricondurre tale condotta alla previsione di cui all'art. 36 CGS (riferito ai casi di condotta ingiuriosa o irraguardosa nei confronti del Direttore di gara), di talché non paiono irrogabili le gravose sanzioni ivi previste. Anche il contatto fisico tra calciatore e Direttore di gara pare ascrivibile più a quest'ultimo che al primo, posto che è il Direttore di gara a tendere il braccio davanti a sé per mantenere a distanza il calciatore. Rimane il fatto che la protesta del calciatore, comunque scomposta, si pone in palese violazione della generale disposizione di cui all'art. 4, co. 1, CGS ed è autonomamente sanzionabile. A ciò si aggiunga che, per quanto previsto dall'art. 73, co. 3, NOIF, non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara per esprimere proteste, posto che è il solo capitano (responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra) ad avere il diritto di rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, le proprie riserve o per avere chiarimenti. Valga, nell'ottica del contenimento della sanzione, la buona condotta disciplinare tenuta, nel tempo, dal calciatore NIKOLAS CORBATTO, che la Corte Sportiva d'Appello non può che valutare positivamente, unitamente all'atteggiamento collaborativo tenuto in sede d'udienza.

Per un tanto, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la condotta posta in essere dal calciatore NIKOLAS CORBATTO, ma – avuto riguardo anche alle attenuanti del caso – ritiene di poter irrogare una squalifica pari a 2 (due) gare effettive, rimodulando in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, da reputarsi eccessivamente gravosa.

All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie riqualficando la condotta ai sensi dell'art. 39 CGS e rideterminando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo, anche alla luce delle attenuanti di cui in motivazione, in quella di 2 (due) giornate effettive di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 13/11/2025

IL SEGRETARIO
Edoardo Burolo

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Cheber